

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti); e Maxcom Ltd (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, è annullato, nei limiti in cui riguarda la City Cycle Industries.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le spese della City Cycle Industries nonché le proprie spese.*
- 3) *La Commissione europea e la Maxcom Ltd supporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 274 del 21.9.2013.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Alsharghawi/Consiglio

(Causa T-66/15)

(2015/C 146/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sudafrica) (rappresentante: É. Moutet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il Consiglio, non avendo riesaminato la sua situazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato FUE;
- ordinare al Consiglio di riesaminare la sua situazione;
- condannare il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che non avendo dato alcun seguito alla sua domanda di riesame, il Consiglio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della normativa e della giurisprudenza dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2015 — KENUP Foundation e a./IET

(Causa T-76/15)

(2015/C 146/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KENUP Foundation (Calcara, Malta), Candena GmbH (Luneburgo, Germania), Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (CO BIK) (Aidussina, Slovenia), Evotec AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, C. Wagner e H. Weiß, avvocati)

Convenuto: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, del 9 dicembre 2014, relative alla designazione delle comunità della conoscenza e dell'innovazione (02008.EIT.2014.I.EIT.GB) e al rigetto della proposta della KENUP, notificato con lettera del 10 dicembre 2014 (012234.EIT.D.2014.MK); e
- condannare l'IET alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate che respingono la proposta della KENUP non sarebbero state adottate dall'organo competente dell'Unione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'IET non avrebbe rispettato la procedura di selezione applicabile al momento dell'adozione delle decisioni impugnate.
3. Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione da parte dell'IET, in quanto quest'ultimo non avrebbe notificato la decisione di designazione ai ricorrenti.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la valutazione della proposta della KENUP da parte dell'esperto esterno dell'IET violerebbe il principio di parità di trattamento.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la valutazione della proposta della KENUP da parte degli esperti esterni dell'IET violerebbe il principio di trasparenza e l'obbligo di motivazione.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la valutazione della proposta della KENUP da parte degli esperti esterni dell'IET violerebbe le disposizioni del regolamento sulla partecipazione al programma Orizzonte 2020 relative all'esame etico.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la valutazione della proposta della KENUP da parte degli esperti esterni dell'IET conterrebbe errori manifesti nell'esame della proposta.